

Le novità regolatorie e gli impatti nel Mud 2025

Salerno 18 giugno 2024

Mud: Scadenze

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2025**, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno **28 giugno 2025 (30 giugno da nota Mase 13 giugno)**

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2025 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

- [**DPCM 29 gennaio 2025**](#) - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del MUD per l'anno 2025
- [**Allegato 1**](#) - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- [**Allegato 2**](#) - Comunicazione rifiuti semplificata
- [**Allegato 3**](#) - Modelli raccolta dati
- [**Allegato 4**](#) - Istruzioni per la presentazione telematica
- [**Sintesi modifiche MUD 2025**](#)

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025.

Aggiornamenti Mud 2025

- Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative.
- È stato introdotto nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendantini prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico.
- Nell'Allegato 1 istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale sono state aggiornate le seguenti parti:
 - inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006;
 - le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all'art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;
- **Alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati**
- Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
- **Le modifiche proposte sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.**

Aggiornamenti Mud 2025

Rifiuti pescati

Rifiuti totali accidentalmente pescati:

Quantità

Quantità in tonnellate

Quantità in metri cubi

Macro indicatore R1

R1

Calcolo h di partenza

$AR_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

$CRD_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

H di partenza (valore in percentuale)

Classe di partenza H

Aggiornamenti Mud 2025:rimangono vecchi amici

CODICE FISCALE <input type="text"/>									
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE									
Modulo MDCR - Costi operativi diretti e ricavi della raccolta differenziata									
n° progressivo Modulo MDCR <input type="text"/>					Codice rifiuto <input type="text"/>				
Quantità totale raccolta					in t/anno <input type="text"/> , <input type="text"/>				
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata:									
a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati: CTR _{DIFF} <input type="text"/>									
a4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD <input type="text"/>									
Totale costi a3+a4) <input type="text"/>									
Ricavi									
a6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR _{DIFF} <input type="text"/>									
a9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: ARsc <input type="text"/>									

Quantità raccolte

- 10.1.2 Quantità raccolte
- I dati sui quantitativi raccolti devono essere trasmessi dal soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- I dati devono essere inoltre comunicati dal soggetto che si occupa della raccolta presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente alle tipologie individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2. In questo caso i rifiuti da comunicare tramite la scheda RU sono solo quelli individuati dall'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD
- 10.1.2.1 Raccolta indifferenziata
- Va riportata la quantità distinta per i seguenti codici: 200301, 200303, 200307 e 200399, relativi alla raccolta indifferenziata, allo spazzamento stradale, compresa la pulizia degli arenili, alla raccolta degli ingombranti misti e alle raccolte di altri rifiuti non differenziati, nell'ambito del servizio.
- 10.1.2.2 Raccolta differenziata
- Vanno riportate le quantità complessive di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio distinte per codice rifiuto, utilizzando i codici preimpostati o aggiungendo altri codici negli appositi spazi, divisi tra pericolosi e non pericolosi. La quantità comprende sia i rifiuti raccolti tramite concessionario sia quelli raccolti in economia.
- Nel caso di raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, i dati da comunicare attraverso la scheda RU sono solo quelli relativi ai rifiuti individuati dall'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD
- Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla decisione delegata 2019/1597/UE per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari è necessario specificare i quantitativi di rifiuti identificati dal codice 200108 provenienti da utenze domestiche.
- I Comuni devono includere anche i quantitativi dei rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis.

10.1.2.2 Raccolta differenziata

- Vanno riportate le quantità complessive di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio distinte per codice rifiuto, utilizzando i codici preimpostati o aggiungendo altri codici negli appositi spazi, divisi tra pericolosi e non pericolosi. La quantità comprende sia i rifiuti raccolti tramite concessionario sia quelli raccolti in economia.
- Nel caso di raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, i dati da comunicare attraverso la scheda RU sono solo quelli relativi ai rifiuti individuati dall'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD
- Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla decisione delegata 2019/1597/UE per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari è necessario specificare i quantitativi di rifiuti identificati dal codice 200108 provenienti da utenze domestiche.
- **I Comuni devono includere anche i quantitativi dei rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis.** *((Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.))*

Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

- **La disciplina dell'uscita totale**

- **Art. 238, co. 10, TUA**

- UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano avvio a recupero sono escluse dalla parte variabile

1. Rileva solo l'autonomia totale dal servizio pubblico

2. **Durata minima di 2 anni**

3. la conseguenza è sempre l'abbattimento totale della quota variabile

Vecchia
versione

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una **riduzione proporzionale della quota variabile (n.d.r. rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed al costo cessante)**

1. L'autonomia dal servizio può essere parziale;
2. Non ci sono limiti temporali minimi;
3. La conseguenza è la **riduzione proporzionale quota variabile**

La legge 193/2024 ha modificato il solo comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 stabilendo che «*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti*». Le modifiche in esame sono volte a:

- precisare che il conferimento in questione può avvenire in tutto o in parte;
- estendere l'ambito di applicazione della norma, al fine di riferirla non solo al recupero ma anche al riciclo.

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente (..);
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza (..)
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ARERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

- ARERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera dell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.
- Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**
-  Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

Eterointegrazione del contratto in essere con le disposizioni Arera

12.2. L'applicazione eteronoma del c.d. MTR anche per i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, mediante la sostituzione automatica delle clausole non conformi alla regolazione vigente, non può essere condizionata dall'approvazione dello schema-tipo dei contratti di servizio, giacché quest'ultimo è il precipitato di un obbligo normativo già vigente, assegnato all'Autorità dall'art. 1, comma 527, lettera e), della legge n. 205/2017 e funzionale alla definizione di formule di contenuto minimo inderogabile, nonché alla razionalizzazione dei contenuti negoziali, anche al fine di agevolarne il controllo e l'aggiornamento.

12.3. Nella stessa delibera n. 385/2023, peraltro, si sottolinea che **“la prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17”**.

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00485/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- 15 Aprile Raccolta dati: TQRIF - Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Determina 16 aprile 2024 2/2024 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif
- 18 Aprile Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti
- 30 aprile Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti
- 28 maggio Proroga termine invio dati “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti” anni 2022 e 2023
- 29 maggio Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento
- 4 giugno Istituto Nucleo dell'Arma dei Carabinieri presso ARERA
- 30 luglio Modalità operative per la trasmissione del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 385/2023/R/rif
- 22 ottobre 2024 420/2024/E/rif Orientamenti per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati
 - 28/10/2024 Determina Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2024
 - 29/10/2024 DCO 450/2024/R/rif Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Orientamenti finali
 - 11/11/2024 Memoria 465/2024/I/com Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (AS 1272)
 - 17 dicembre 2024 567/2024/I/rif Quarta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
 - 27 dicembre 2024 574/2024/E/rif Disposizioni per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati
 - 27/12/2024 596/2024/R/rif Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- 27 gennaio 2025 Comunicato operatori Perequazione rifiuti: invio delle dichiarazioni alla CSEA
 - 12 feb 2025 43/2025/R/rif Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
 - dco 146/2025/R/Rif primi orientamenti per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani
 - dco 147/2025/R/Rif orientamenti per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani
 - dco 179/2025/R/Rif orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
 - dco 180/2025/R/Rif metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (mtr-3) primi orientamenti
 - dco 240/2025/R/rif Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
 - dco 246/2025/R/rif Separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani. Orientamenti finali
 - dco 248/2025/R/rif Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani TICSER (Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti). Orientamenti finali
 - dco 249/2025/R/rif Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3). Orientamenti finali

Perequazione sociale: delibera Arera 133/2025/R/rif

Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24

- **La delibera Arera del 1 Aprile definisce la quota perequativa da porre a decorrere dal 2025 in maniera uniforme nelle bollette tari sia per le UD che le UND pari a 6 euro.**
- **Non dice nulla a riguardo della corresponsione del bonus rimandandola ad un successivo provvedimento**

17 apr 2025 176/2025/R/rif Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

Slitta al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione di tariffe, pef e regolamenti TARI

il testo dell'emendamento

Art. 10-bis.

1. Per l'anno 2025 **il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.**

10.028. I Relatori.

In ogni caso è bene evidenziare come restino fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti.

La norma che dispone i termini per l'approvazione delle tariffe, dei regolamenti e dei pef TARI

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021, prevede che i Comuni approvino i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Se il termine di approvazione del bilancio viene prorogato a data successiva al 30 aprile, anche il termine di approvazione delle tariffe segue la stessa sorte.

Scadenze Tari Circolare Mef Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019

Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.

5.3.1. Il versamento della TARI

Per quanto riguarda la TARI, al fine di illustrare il meccanismo appena descritto, si può ipotizzare, ad esempio, che il comune – con il regolamento di disciplina del tributo o con un'apposita deliberazione annuale – stabilisca (a regime o, in ipotesi, per l'anno 2020) quali scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre. In questo caso, le prime tre rate della TARI per l'anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall'ente locale, della tassa dovuta per l'anno 2019, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.

Nell'esempio appena prospettato, il comune, nel calcolare le rate di acconto, ferma restando l'inapplicabilità delle tariffe approvate per l'anno 2020 ancorché pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, può – invece che operare una semplice ripartizione in rate dell'importo versato nell'anno 2019 – prendere in considerazione la situazione esistente nell'anno 2020, tenendo conto, quindi, della variazione delle superfici imponibili, delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica e così via.

Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno.

Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.

Guida Ifel Su Mtr-2 e webinar

La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

27 Feb, 2023

Pubblicato in:


TAG:

Letto:

Pubblicazioni e documenti

arera pef mtr2

4276 volte



La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021, e rappresenta l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del

rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale" sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.




La regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 A
RERA

**DISPONIBILI NUMEROSI
WEBINAR SUL CANALE IFEL
(YOU TUBE) SULLE
PRINCIPALI DELIBERE
ARERA (TITR, TQRIF, MTR,**

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11382-la-regolazione-rifiuti-urbani-guida-allapredisposizione-del-pef-secondo-mtr-2-arera>

Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95



MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR2 come MTR1

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (riparto UD-UND e definizione dei K)**

11 giu 2025 248/2025/R/rif Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, TICSER (Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti). Orientamenti finali info data termine consultazione

Termine invio consultazioni: 10/07/2025

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicato nel MTR


Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente Locale** con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Il perimetro del servizio

L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono



la [Legge 17 maggio 2022, n.60](#) recante "Disposizioni pei i rifiuti in mare e nelle acque interne e pei la promozione dell'economia circolare" detta «**Salva-Mare**», enta in vigore il **25 giugno 2022**

I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti diventano rifiuti urbani

La Legge Salva-Mare introduce due importanti definizioni:

- ✓ **"Rifiuti accidentalmente pescati"** definiti come "i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo";
- ✓ **"Rifiuti volontariamente raccolti"** ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura, purché non interferiscono con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Entrambi i rifiuti sono classificati come **urbani**, infatti nella definizione di cui all'art. **183, c.1 lettera b-ter** (definizione di rifiuti urbani) sono ora ricompresi anche "i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune".

Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Aggiornamenti Mud 2025

Rifiuti pescati

Rifiuti totali accidentalmente pescati:

Quantità

Quantità in tonnellate

Quantità in metri cubi

Macro indicatore R1

R1

Calcolo h di partenza

$AR_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

$CRD_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

H di partenza (valore in percentuale)

Classe di partenza H

Perequazione nei rifiuti urbani



Rifiuti Pescati

Eventi eccezionali e calamitosi

Delibera: Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (3 art.)

Allegato A: Disposizioni in materia di sistemi di
perequazione nel settore dei rifiuti urbani (6 art.)

Definizioni integrate con la norma «Salva-Mare» n°60/22

- a) «**rifiuti accidentalmente pescati»(RAP)**: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- b) «**rifiuti volontariamente raccolti»(RVR)** : i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
- c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) I RVR possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del MASE, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente;
 - 2) Nelle more dell'adozione del decreto l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

I dati da imputare nel Mud sono di diversa natura rispetto ad Arera e non sono presenti nel Pef

10.1.2.8 Rifiuti accidentalmente pescati

Il Comune deve fornire le informazioni attinenti ai quantitativi complessivamente intercettati, sia in tonnellate che in metri cubi, al fine di ottemperare alla trasmissione dei dati obbligatori richiesti dal regolamento 2022/92/UE. Le frazioni che contribuiscono ai valori totali sono, ai sensi del regolamento 2022/92/UE le seguenti:

- **Rifiuti in plastica:** Reti, Boe, Scatole per il pesce, Cavi/corde, Bottiglie, Imballaggi, Reggette, Schiuma, Tanie, Fusti di olio, Fibra di vetro, Sacchi per i fertilizzanti e mangimi, Altri oggetti di grandi dimensioni
- **Rifiuti in metallo:** Fusti di oli, Fili, Latte per vernici, Filtri dell'olio,
- **Rifiuti in gomma:** Guanti, Pneumatici e cinghie, Stivali, Altri oggetti
- **Altro:** Nasse da pesca in legno, Casse di legno, Pallet di legno, Altri oggetti legnosi, Corde, Indumenti e calzature, Altri oggetti in materiali tessili, Vetro, Rifiuti medici, Rifiuti sanitari, Altri oggetti

10.1.2.9 Rifiuti di attrezzi da pesca raccolti

Il Comune deve fornire le informazioni attinenti ai dati relativi alla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca effettuata nel corso dell'anno precedente in base a quanto previsto dal DM n. 354 del 30-10-2023. I dati vanno espressi in peso (tonnellate) È obbligatorio comunicare solo i quantitativi totali. Rientrano tra gli attrezzi da pesca che contribuiscono ai valori totali:

- Pezzi di rete in filo ritorto spesso ($0 > 1$ mm); per filo ritorto si intendono tutti i tipi di spago, filo, corda leggera, ecc. costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo
- Pezzi di rete in filo ritorto sottile ($0 <= 1$ mm)
- Altri attrezzi a base di plastica e loro parti
- Parti non di plastica di un attrezzo (p.es. pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi/griglie di fuga, ecc)
- Boe, galleggianti, corde

Le frazioni che contribuiscono ai valori totali sono, ai sensi del regolamento 2022/92/UE le seguenti:

- **Materie Plastiche:** in questa frazione rientrano i prodotti sopra indicati in: Polipropilene (PP), Polietilene (PE), Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE), Nylon, Altro (PET, PVC, HDPE, EVA ecc), Miscele di polimeri
- **Metalli:** in questa frazione rientrano i le parti in Acciaio, Alluminio, Piombo, Altri metalli o miscele di metalli,

Raccolta dei rifiuti ed attrezzi da pesca DM n. 354 del 30-10-2023

L'obbligo di raccolta deriva dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante **“Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”**;

«attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti di attrezzi da pesca così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 196 del 2021; **«rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati»:** frazione dei rifiuti accidentalmente pescati, così come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter, costituita esclusivamente dai rifiuti di attrezzi da pesca;

(Oggetto e finalità) 1.

Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico,, il presente decreto definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

Articolo 3 (Tasso minimo di raccolta)

- 1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le singole annualità di riferimento.**
- 2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i rifiuti di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, così come individuati nella Decisione e di seguito elencati: a) pezzi di rete in filo ritorto spesso ($\varnothing > 1$ mm); b) pezzi di rete in filo ritorto sottile ($\varnothing \leq 1$ mm); c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti; d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga; e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale plastico o metallico.**
- 3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresì, i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali attrezzi da pesca gettati, abbandonati o persi in mare, accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di pulizia.**
- 4. Il tasso di cui al comma 1 può essere modificato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento della percentuale in aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i risultati, ottenuti dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al successivo articolo 4, lo giustificano.**

Aggiornamenti Mud 2025

Rifiuti pescati

Rifiuti totali accidentalmente pescati:

Quantità

Quantità in tonnellate

Quantità in metri cubi

Macro indicatore R1

R1

Calcolo h di partenza

$AR_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

$CRD_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

H di partenza (valore in percentuale)

Classe di partenza H

Epr e costi efficienti

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Costi della raccolta differenziata Art 178 ter dlgs 152/06

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

- a) copre i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:
 - 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
 - 2) **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
 - 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
 - 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
 - 5) **costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);
 -
- c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.**

4. ... Il principio della copertura finanziaria dei costi..può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..., a condizione che:..... d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...). In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...).

2. I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento.

Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$$AR_{SC_si,a}^{AGG} \longrightarrow AR_{SC_si,a} + AR_{si,a}$$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$$CRD_{SC_si,a}^{AGG} \longrightarrow CRD_{SC_si,a} + CC_{SC_si,a} + CK_{SC_si,a}$$

Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi

Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio




Vanno inseriti nel Pef in maniera integrale sia i costi della raccolta differenziata degli imballaggi che gli incassi, sono da evitare sottostime derivanti da compensazioni

Ammontare dei contributi CONAI 2022 dati dal XIII RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

AR_{SC_si,a}

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*



* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

**Totale costo lordo gestione rifiuti
Urbani Italia 10,5 mld €**

Osservatorio Anci Conai



Login

- [Home](#)
- [Accordo Anci - Conai](#)
- [Dati Raccolta Differenziata](#)
- [Conferimenti e corrispettivi](#)
 - ACCIAIO - RICREA
 - ALLUMINIO - CIAL
 - CARTA - COMIECO
 - LEGNO - RILEGNO
 - PLASTICA - COREPLA
 - BIOPLASTICA - BIOPREPAC
 - VETRO - COREVE

Parametri di ricerca inseriti per **corepla**

Anno: **2021** - Regione: **Sicilia - Tutte le province - Tutti i comuni**

Cerca...

CSV

Dati Comune (codice ISTAT)	Dati Comune (Denominazione)	Dati Comune (Popolazione)	Corrispettivo €/abitante annuo	Conferito (t)
081001	Alcamo	44.857	5,0170	835,60
081002	Buseto Palizzolo	2.763	6,5478	57,58
081003	Calatafimi-Segesta	6.288	6,3708	157,38
081004	Campobello di Mazara	11.470	4,6469	265,67
081005	Castellammare del Golfo	14.644	8,6743	511,35
081006	Castelvetrano	30.280	6,3246	590,89
081007	Customaci	5.357	7,4060	139,25
081008	Erice	26.373	5,3919	499,03
081009	Favignana	4.303	8,7810	219,76
081010	Gibellina	3.876	2,8985	34,62

Showing page 1 of 39


First < 1 2 3 4 5 ... 39 > Last

Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC,si,a}^{AGG}$
CRD_a	15%			
CRD_a^*		16%		
$CRD_{SC,a}^*$		34%		
			47%	
$CRD_{SC,si,a}^*$ solo da gestione diretta			50%	
$CRD_{SC,si,a}^*$				55%
$CRD_{SC,si,a}^{AGG}$				42%


Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022



I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro

Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi


Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):




N.B. Non vanno duplicati costi già inseriti nei costi comuni CC o nei costi di investimento Ck

Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

Conteggio costi della raccolta ed incassi





Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

Totale dei **ricavi** relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati a fronte del conferimento ai sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi

Totale dei **costi** relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati a fronte del conferimento ai sistemi *di compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi

- In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli **obiettivi annuali per il 2024 e il 2025**.
- A partire dal **2026**, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi 2024-2025, è prevista una misura di riclassificazione dei costi (valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo) per favorire il miglioramento dell'indicatore H_a , in proporzione alla distanza dall'obiettivo di miglioramento.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Nella relazione di accompagnamento compare il «Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata»
L'ETC argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento

[Delibera 389/2023/R/Rif](#)

Aggiornamenti Mud 2025

Rifiuti pescati

Rifiuti totali accidentalmente pescati:

Quantità

Quantità in tonnellate

Quantità in metri cubi

Macro indicatore R1

R1

Calcolo h di partenza

$AR_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

$CRD_{sc\ si}^{agg}$ (valore in euro)

H di partenza (valore in percentuale)

Classe di partenza H

Inquadramento normativo e oggetto del provvedimento

L'articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha integrato l'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 come segue:

«1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.»



Deliberazione 387/2023/R/RIF

Incrementare la valorizzazione economica dei materiali raccolti considerando il contributo della raccolta differenziata e del parco impiantistico del trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani



Introduzione di un primo set di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e l'affidabilità e le performance dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento

Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di standard e obiettivi da associare agli indicatori



Approccio

- **Novità della disciplina per il settore:** introduzione della qualità tecnica e commerciale nel settore dei rifiuti urbani (fase raccolta e trattamento)
- **Carenza di dati disponibili** sulle *performance* dei gestori della raccolta e trasporto e degli impianti di trattamento

APPROCCIO
GRADUALE E
ASIMMETRICO



Promuovere la pressione competitiva

Obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal 1 gennaio 2024, attraverso l'introduzione di un *set* di indicatori

Implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori, rispetto al *set* di indicatori adottato

Rinvio a successivo provvedimento la definizione degli standard e dei relativi obiettivi di mantenimento/miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, **tenendo conto delle situazioni di partenza e del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera**

Registrazione e comunicazione ad ARERA dei valori degli indicatori

Popolamento dell'infrastruttura immateriale di dati

Definizione di standard e obiettivi di mantenimento/miglioramento a partire dai dati acquisiti

Monitoraggio sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani


Definizione indicatori e ambito di applicazione



Sono definiti una decina di indicatori ma solo l'indicatore R1 impatta sul PEF

A) Efficienza e qualità della raccolta differenziata – fase della raccolta

Obiettivo: monitorare l'efficacia e la qualità dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito – (A) e della frazione organica (B)



Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$Eff_{RD_sc}^a = \frac{Q_{conf_sc}^a}{Q_{RD_sc}^a}$$

rapporto tra la **quantità conferita e ritirata** dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la **quantità raccolta** (esprese in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$QLT_{RD_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max_sc}^{AGG,a}}$$


rapporto tra i **ricavi riconosciuti** dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i **corrispettivi massimi riconoscibili** da parte dei Consorzi medesimi

ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi ERP ($Q_{conf_sc,a}$) i corrispettivi più elevati corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi

è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{sc}) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR), **di cui al comma 2.2 del MTR-2**



Conteggio costi della raccolta ed incassi



Dal 2024...coordinamento con misure di efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani introdotte con delibera 387/2023/R/idr

Determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance - livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valutazione soddisfacente in base al valore del macro-indicatore R1

$$R1 = Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}} \geq 0,85$$

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc,a}} = Eff_{RD_sc,a} \times QLT_{RD_sc,a}$$

coerenza tra le valutazioni sulla **qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata** e gli effettivi risultati della gestione in termini di **valorizzazione dei materiali derivanti dalla raccolta**

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

valore calcolato assumendo: i) $Eff_{RD_sc,a}$ pari alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii)

$QLT_{RD_sc,a}$ pari a 1

rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta (esprese in tonnellate)

rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi

Filiere Imballaggi in: acciaio-alluminio-bioplastica



Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA

Acciaio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in acciaio¹

Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 4%	138,02	148,18
Dal 4% al 10%	128,79	139,43
Dal 10% al 16%	96,18	99,79
Dal 16% al 22%	61,36	66,33

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI CiAI

Alluminio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio

Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
A+	419,31	453,27
A	404,99	437,79
B	269,99	291,86
C	135,00	145,94

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI BIOREPACK

Bioplastica – Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile

Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
MNC	€/ton	€/ton
Inferiore al 5%	129,41	139,89
Dal 5% al 10%	114,13	123,37
Dal 10% al 15%	107,00	115,67
Fino al 20%	64,20	69,40

Fasce di qualità Ricrea

Fascia di qualità	Frazioni estranee
Eccellenza	fino al 4%
1	oltre il 4% e fino al 10%
2	oltre il 10% e fino al 16%
3	oltre il 16% e fino al 22%

Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta plastica-metalli

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA PLASTICA/METALLI	
Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 6%
B	oltre il 6% e fino al 10%
C	oltre il 10% e fino al 15%

Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta vetro-metalli

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA VETRO/METALLI	
Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 8%
B	oltre l'8% e fino al 13%
C	oltre il 13% e fino al 18%

Fascia Qualitativa	Frazioni di MNC (%)
A	0 - < 5%
B	> 5% - ≤ 10%
C	> 10% - ≤ 15%
D	> 15% - ≤ 20%

B) Efficienza e qualità della raccolta differenziata delle frazioni frazione organica – fase della raccolta

Avvio a riciclaggio della frazione organica: rilevare le eventuali perdite di materiale tra la fase di raccolta e quella di avvio agli impianti di trattamento

$$Avv_ric_{RD_FO}^a = \frac{Q_{avv_ric_{RD_FO}^a}}{Q_{RD_FO}^a}$$

rapporto tra la quantità avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la **quantità raccolta** (esprese in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata della frazione organica: misurare la qualità di tale frazione avviata all'impianto

$$QLT_{RD_FO}^a = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \%FNAR_{i,j}^a}{n^a}$$

determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo (FNAR), come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti

Gestore dell'impianto

in sede di fatturazione

Gestore della raccolta e trasporto

Ambito tariffario

Semplificazione

sono i materiali anche generati a seguito di una selezione da un determinato flusso primario .. [che] non sono più funzionali al successivo riciclo. Per gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, tali frazioni sono definite anche come materiale non compatibile (MNC).

10.3 Scheda CG – (Costi di gestione)

La scheda va compilata dai soggetti individuati nella tabella riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Costi di gestione per il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

I dati relativi ai costi e ai ricavi dovranno tenere conto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1. DPR 27 Aprile 1999, n. 158;
2. D.M. 20 Aprile 2017;
3. Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
4. Deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF;
5. Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020;
6. Deliberazione ARERA N. 238/2020/R/RIF
7. Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;
8. Determina ARERA N.2 DRIF/2021.
9. Deliberazione 389/2023/R/RIF;
10. Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023;
11. Deliberazione 7/2024/R/RIF.

Per ogni soggetto tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani, deve essere presentata una sola scheda CG, nella quale indicare i costi di cui al Piano Economico Finanziario (PEF appendice 1, allegato A - MTR-2, deliberazione 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF, Determina n.1/DTAC/2023) per le diverse attività.

Nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

- Quesito 7.
- **La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?**
- Risposta ISPRA
- **La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria**, infatti, il comma 5 dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni riportate alle lettere da *a*) a *f*), tra queste, **sono richiesti alla lettera *d*) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**

Modulo Mdcr

CODICE FISCALE	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXX"/>		
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE			
<u>Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata</u>			
n° progressivo Modulo MDCR	<input type="text" value="XXXX"/>	Codice rifiuto	<input type="text" value="XXXXXX"/>
<u>Quantità totale raccolta</u>	in t/anno	<input type="text" value="XXXXXX,XXXX"/>	
<u>Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: CGD</u>			
a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati: CTR _{DIFF}	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		
a4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		
<u>Totale costi a3+a4)</u>	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		
<u>Ricavi</u>			
a6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR _{DIFF}	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		
a9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: Arsc	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		

ATTENZIONE DATI NON PRESENTI NEL PEF ARERA

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 2.

Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione). Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEMA CG?

Risposta ISPRA

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell' appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l'anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, **il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.**

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima. Per completezza di informazione, si segnala che, l'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a I2019 = 0,90% e a I2020=1,10%."*

ATTENZIONE DATI NON PRESENTI NEL PEF ARERA

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Francesco Iacotucci

Membro Comitato di Verifica Anci Conai,
Consulente Ifel, Struttura tecnica Anci Conai

f.iacotucci@gmail.com

